



Roma, 14 dicembre 2015
Protocollo: 3527/AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°37

Oggetto: Associazioni Sportive Dilettantistiche -Trattamento fiscale dei proventi da bar/ristorante all'interno della sede sociale –

Si richiama l'attenzione delle società/associazioni di questa Lega sulla sentenza n. 4284/2/15, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso dell'Ufficio delle Entrate che, a seguito di processo verbale di constatazione redatto al termine di una verifica, aveva accertato una maggiore imposta IRES, IRAP e IVA a carico di un'associazione in regime di Legge 398/91, per non aver tenuto le scritture contabili in relazione ad una attività di natura commerciale (esercizio di bar/ristorante presente al proprio interno dove la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata a prezzi di mercato).

L'associazione si era opposta all'accertamento invocando il legittimo godimento, in base alla Legge n. 398/91, del regime fiscale previsto dalla medesima Legge ai fini delle imposte sui redditi e IVA, e la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto la tesi dell'associazione.

La Commissione Tributaria Regionale, cui si è appellato l'Ufficio delle Entrate, ha confermato la sentenza di 1° grado, rigettando l'appello dell'Ufficio, ritenendo, tra l'altro, che l'esercizio dell'attività commerciale posta in essere dall'associazione non pregiudica il possesso dei requisiti di legge che disciplinano l'attività organizzativa delle società sportive dilettantistiche e che la contestazione di inesistenza della contabilità risulta inconferente e priva di pregio in quanto l'associazione, per essere destinataria della Legge n. 398/91, non ha alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili se non di quelle di prescritte dalla medesima Legge.

Va premesso che l'attività in argomento svolta dalle associazioni sportive dilettantistiche è da considerarsi commerciale, come si desume dal combinato disposto dei commi 3,4 e 5, dell'art. 148, del TUIR, che al comma 5 prevede espressamente che non si considerano commerciali la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, *soltanto* per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), della Legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno.

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Ciò posto, si ritiene più che corretta la sentenza in argomento dal momento che nel regime della Legge n. 398 del 1991 vengono attratte tutte le attività commerciali esercitate dalle associazioni sportive che hanno optato per la medesima Legge, il cui reddito imponibile è determinato applicando ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, ivi comprese le sopravvenienze attive, il coefficiente di redditività del 3%, con esclusione di eventuali plusvalenze (vedasi l'art. 2, della Legge n. 398 e la Circolare 11 febbraio 1992, n. 1 della Direzione Generale delle Imposte Dirette) .

Poiché la stessa Legge prevede, al comma 1 dello stesso art. 2, l'esonero dagli obblighi della tenuta delle scritture contabili ma soltanto l'obbligo di specifici adempimenti (tenuta del prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, numerazione e conservazione delle fatture emesse e di quelle d'acquisto) appare corretto il comportamento dell'associazione che, esercitando l'attività in argomento, ha riportato i proventi di detta attività nel prospetto di cui sopra assoggettandoli a tassazione forfettaria sia ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRAP) che ai fini IVA, così come previsto dalla ripetuta Legge n. 398.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino